



COMUNE DI FIUMINATA

Provincia di Macerata

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 10 del Reg. Data 21-04-20

Oggetto: INDIVIDUAZIONE ZONE NON METANIZZATE L. 488/99 E S.M.I.

L'anno duemilaventi, il giorno ventuno del mese di aprile alle ore 10:30, nella sede della Protezione Civile sita in Loc. Colle San Pietro si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, sessione Ordinaria in Prima convocazione. Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e assenti i consiglieri;

Felicioli Vincenzo	P	BERRETTINI MICHELE	P
STELLA PAOLO	A	Lazzari Bruna	P
GRANDONI ILENIA	P	CECOLI GINO	P
Piancatelli Giacomo	P	MANNELLI ALESSANDRO	P
GRANDONI MARCO	P	MANCINI ROMOLO	P
MODESTO GIOIA	P		

Assegnati n. 11

Presenti n. 10

In carica n. 11

Assenti n. 1

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO COMUNALE

Sig.MONTARULI ANGELO

Assume la presidenza il Sig. Felicioli Vincenzo in qualità di SINDACO

Constata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori:

Piancatelli Giacomo
MODESTO GIOIA
CECOLI GINO

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 8, comma 10 lettera c) della Legge 23.12.98 n. 448 con il quale veniva stabilita la concessione di uno sconto sul prezzo di vendita del gasolio da riscaldamento in particolari zone geografiche ricadenti nelle zone climatiche E;

VISTA la legge n. 488 del 23.12.1999 recante all'art. 12 "Disposizioni in materia di riduzione del costo del gasolio", ed il successivo emendamento allo stesso con il quale venivano estese alle frazioni non metanizzate di comuni metanizzati le agevolazioni fiscali precedentemente previste solo in favore dei comuni non metanizzati, e considerato che l'art. 4 comma 4 del D.L. n. 268 del 30 settembre 2000, convertito in legge n. 354 del 23 novembre 2000, rendeva efficace quanto previsto dalla legge su citata;

VISTA la circolare del Ministero delle Finanze del 9.11.00 di cui al punto b) contempla l'individuazione annuale delle suddette fattispecie delle frazioni interessate con Delibera di Consiglio da parte del Comune richiedente da comunicare al Ministero delle Finanze ed al Ministero dell'Industria - Commercio e Artigianato entro il 30 settembre di ogni anno;

PRESO ATTO che l'art. 27, comma 1 e 2 della finanziaria 2001 disponeva l'aumento e la concessione delle suddette agevolazioni fino all'entrata in vigore di un successivo regolamento da emanare ai sensi dell'art. 8, comma 13 della citata legge n. 448/98, secondo le procedure di cui al DPR n. 361/99;

VISTA la circolare N. 243/D del 29.12.2000 del Ministero della Finanza, con la quale si precisa che "per frazioni di un Comune di intendono le porzioni edificate, ubicate a qualsiasi quota al di fuori del centro abitato dove ha sede la casa comunale nonché le case sparse";

VISTO che la previsione di cui all'art. 2 comma 13, della legge 22/12/2008 n. 203, che ha prorogato tale ampliamento anche nell'anno in corso non è stata, infatti, reiterata nella legge finanziaria per l'anno 2010.....(omissis), in sostanza l'agevolazione è applicabile alle sole frazioni non metanizzate appartenenti a comuni della zona climatica E, intese secondo l'articolo 4, del Decreto Legislativo n. 268/2000 come ".....porzioni edificate.....ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree in cui insistono case sparse";

PRESO ATTO che l'intero territorio del Comune di Fiuminata ricade nella "fascia climatica E" secondo i criteri stabiliti dal DPR 412/93;

DATO atto che le frazioni non metanizzate e le frazioni parzialmente metanizzate sono mutate rispetto a quelle individuate con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 04.04.2019 in quanto Italgas ha provveduto nel frattempo ad effettuare alcune estensioni delle reti;

DATO atto che ad oggi le frazioni non metanizzate e le frazioni parzialmente metanizzate sono le seguenti:

- CASTAGNA ALTA;
- BUFETO;
- COLMAGGIORE;
- CASENOVE;
- CAMPOTTONI;
- POGGIO;
- SORIFA;
- LAVERINO;
- LAVERINELLO;
- FORCATURA;
- CANNEGGIA;
- CAPOIANA;
- FONTE DI BRESCIA;
- COLLE;
- CASAROCCO;
- QUADREGGIANA;
- PIANE DI PONTILE.

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio sulla proposta del presente atto;

Con il seguente risultato della votazione effettuato per alzata di mano, accertata dagli scrutatori ricognitori di voti e proclamato dal Sig. Presidente:

Consiglieri presenti	10	
Consiglieri votanti	10	
Consiglieri astenuti	==	
Voti favorevoli	10	
Voti contrari	==	

D E L I B E R A

1) Di individuare le frazioni ad oggi **non metanizzate e le frazioni parzialmente metanizzate**, ai fini dell'applicazione della riduzione del costo del gasolio ai sensi della Legge n. 488/99, art. 12, comma 4, e dell'art. 13 comma 2 della l.n. 448 del 21 dicembre 2001, per l'anno **2020**, che rimangono invariate rispetto a quelle già individuate con delibera di Consiglio Comunale n. 15 del

26.04.2018, come appresso elencate:

- CASTAGNA ALTA;
- BUFETO;
- COLMAGGIORE;
- CASENOVE;
- CAMPOTTONI;
- POGGIO;
- SORIFA;
- LAVERINO;
- LAVERINELLO;
- FORCATURA;
- CANNEGGIA;
- CAPOIANA;
- FONTE DI BRESCIA;
- COLLE;
- CASAROCCO;
- QUADREGGIANA;
- PIANE DI PONTILE.

2) Di individuare ai sensi dell'art. 13 comma 2 della l.n. 488 del 21 dicembre 2001 le "case sparse" e le relative località in cui insistono, come segue:

- LOC. PONTE S. CASSIANO - CASA TOSCANELLI;
- LOC. CARBONARA;
- SS. 361 - CASA GRELLONI MARIO;
- LOC. SASSOCCHIO;
- LOC. LA VALLE (di Quadreggiana);
- VILLE DELLA COSTA;
- LOC. SAN MARCO;
- LOC. BIVIO D'ERCOLE - LA CASA;
- LOC. VALLE DEL FRATE;
- CAPRARECCIA - FOSSATE
- S.P. COLLAMATO vicino incrocio S.P. 361 (Sparapassi, Duri ecc.)

3) Di trasmettere il presente atto al Ministero delle Finanze, dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato.

Inoltre, stante l'urgenza di provvedere in merito, con ulteriore votazione espressa per alzata di mano e che dà il seguente risultato:

Consiglieri presenti	10	
Consiglieri votanti	10	
Consiglieri astenuti	==	
Voti favorevoli	10	

Voti contrari	=	
---------------	---	--

DELIBERA

- Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità Tecnica**

Data: 16-03-2020

Il Responsabile del servizio
F.to **MASSACCI LORENZO**

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue.

Approvato e sottoscritto:

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MONTARULI ANGELO

IL SINDACO
F.to Felicioli Vincenzo

Della suesposta deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267, viene iniziata oggi la pubblicazione, per rimanervi per quindici giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).

Dalla Residenza Comunale, li 19-05-2020

Il Responsabile del Servizio
F.to **FERIOLI STEFANO**

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il presente atto è esecutivo:

- ☐ Dopo il decimo giorno dalla data di pubblicazione sopra indicata.
- ☐ Lo stesso giorno in cui l'atto è stato adottato.

Fiuminata li, 19-05-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to **FERIOLI STEFANO**

E' copia conforme all'originale.
Fiuminata li 19-05-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FERIOLI STEFANO